

Il Direttore

- RILEVATA la necessità di regolamentare il funzionamento dei Corsi delle discipline d'insieme e la relativa frequenza degli studenti;
- SENTITI i Docenti delle materie di riferimento e i relativi Settori disciplinari;
- VISTA la delibera del Consiglio Accademico assunta nella seduta del 17 febbraio 2016 in cui veniva redatto e approvato il Regolamento che disciplina la frequenza degli studenti dei seguenti corsi del previgente ordinamento:
 - Esercitazioni corali
 - Esercitazioni orchestrali
 - Musica da camera
 - Musica d'insieme per strumenti a fiato
 - Quartetto;

EMANA

il predetto Regolamento che, allegato al presente Decreto, diventa parte integrante dello stesso e viene reso immediatamente operativo.

Bari, 22 febbraio 2016 – prot. n.1846



Il Direttore

M^o Gianpaolo Schiavo
Gianpaolo Schiavo



**CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLÓ PICCINI”
BARI**

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLE CLASSI DI MUSICA D’INSIEME**

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente regolamento disciplina la frequenza degli studenti dei seguenti corsi del previgente ordinamento:
 - Esercitazioni corali
 - Esercitazioni orchestrali
 - Musica da camera
 - Musica d’insieme per strumenti a fiato
 - Quartetto
2. Ciascun docente è autonomo nell'organizzazione dei gruppi di studio e degli orari all'interno della propria classe così come nella scelta delle metodologie didattiche e dei programmi musicali da adottarsi. Il limite massimo di studenti nelle classi è definito dalle Leggi e dai Contratti Nazionali vigenti.

Art. 2 – Esercitazioni corali

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare la disciplina di Esercitazioni Corali, salvo esoneri concessi dalla Direzione del Conservatorio, per 48 ore annuali durante il periodo di studio, con l’eccezione degli anni in cui sono previsti gli esami di compimento di strumento. Gli studenti del periodo medio e superiore che frequentano la classe di Esercitazioni Orchestrali hanno diritto a non frequentare le lezioni di Esercitazioni corali.

Al termine dell’anno accademico il docente esprime una valutazione di profitto in decimi; tale valutazione non comporta la ripetizione delle annualità previste.

L’obbligo di frequenza è assolto al raggiungimento del 70% di ore di frequenza, così come riportato dal registro del docente, tranne il caso di documentati motivi di giustificazione.

L’esonero d’ufficio è previsto solo nel caso di studenti già in possesso di un altro Diploma di Conservatorio del previgente ordinamento.

Lo studente può presentare alla Direzione motivata richiesta di esonero, redatta su apposito modulo, entro e non oltre 15 giorni all’avvio delle lezioni della specifica disciplina. La valutazione di tale richiesta è esclusiva facoltà della Direzione, sentiti i docenti di riferimento. L’eventuale richiesta di esonero per problemi vocali deve essere documentata con certificato medico specialistico (rilasciato da un otorino-laringoiatra o da un foniatra); l’allievo così esonerato dalla “pratica vocale” è obbligato, comunque, a prender parte alle lezioni per la parte teorica.
2. L’allievo che si trovi nella fase di “muta della voce”, attestato dal docente, può essere esonerato dalla pratica corale ma ha l’obbligo di frequentare ugualmente le lezioni per la parte teorica.
3. *Le classi della disciplina vengono composte dalle Segreterie, sentiti i docenti della materia, ripartendo in modo equo e indifferenziato gli studenti aventi obbligo.* Gli elenchi delle classi vengono affissi all'albo entro il 30 novembre. Tutti gli studenti regolarmente iscritti hanno l’obbligo di concordare con il docente entro e non oltre quindici giorni dall’avvio delle lezioni il proprio orario di lezione.
4. La richiesta di cambio di docente, adeguatamente motivata, deve essere indirizzata al Direttore entro e non oltre trenta giorni dall’avvio delle lezioni della specifica disciplina, redatta dallo studente

interessato o, in caso di minore, da uno dei suoi genitori; ferma restando la necessità del parere positivo dei docenti interessati e dell'equilibrio numerico nella composizione delle classi, è facoltà della Direzione valutare ed eventualmente accogliere tale richiesta.

Art. 3 - Esercitazioni orchestrali

1. Gli studenti delle Scuole di strumenti ad Arco, a Fiato, Arpa e Percussioni, sono tenuti a frequentare la disciplina di Esercitazioni Orchestrali, salvo esoneri concessi dalla Direzione del Conservatorio, per 70 ore annuali, come di seguito indicato:
 - Violino, Viola e Violoncello, per tre anni, dal 6° anno del corso principale fino al diploma;
 - Contrabbasso, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Arpa e Strumenti a percussione per due anni nel corso superiore della disciplina principale fino al diploma.Al termine dell'anno accademico il docente esprime una valutazione di profitto in decimi; tale non comporta la ripetizione delle annualità previste.
L'obbligo di frequenza è assolto al raggiungimento del 70% di ore di frequenza, così come riportato dal registro del docente, tranne il caso di documentati motivi di giustificazione.
In presenza di un numero di studenti superiore alle necessità connesse con la programmazione artistica dell'Istituto, gli stessi effettueranno la frequenza secondo il criterio della rotazione, decisa dal Docente.
2. Lo studente può presentare alla Direzione motivata richiesta di esonero, redatta su apposito modulo, entro e non oltre 15 giorni all'avvio delle lezioni della specifica disciplina. La valutazione di tale richiesta è esclusiva facoltà della Direzione, sentiti i docenti di riferimento. Il Direttore, per particolari situazioni relative all'assolvimento dell'obbligo di frequenza, potrà acquisire il parere del Consiglio Accademico, tenuto conto della documentazione giustificativa da parte dello studente.
3. Gli impegni personali degli studenti non possono in alcun modo costituire idonea giustificazione per l'assenza alle lezioni della suddetta disciplina. La prevista autorizzazione agli studenti, per attività artistica all'esterno del Conservatorio, non potrà essere concessa in occasione di produzioni o manifestazioni artistiche programmate dal Conservatorio, tranne casi eccezionali.

Art. 4 – Musica da camera

1. Il corso si articola in 27 ore di lezione per annualità. La frequenza è per tutti gli studenti facoltativa per un anno nel periodo superiore, tranne Violino, Viola e Violoncello per i quali la frequenza è obbligatoria e può essere assolta anche nel periodo medio.
Al termine dell'anno accademico il docente esprime una valutazione di profitto in decimi; tale non comporta la ripetizione delle annualità previste.
L'obbligo di frequenza è assolto al raggiungimento del 70% di ore di frequenza, così come riportato dal registro del docente, tranne il caso di documentati motivi di giustificazione.
La frequenza di una annualità del corso di Musica da camera è propedeutica alla disciplina Musica d'insieme e da camera, vocale e strumentale prevista nei corsi di II livello.
2. Lo studente può presentare alla Direzione motivata richiesta di esonero; la valutazione di tale richiesta è esclusiva facoltà della Direzione.
3. Le classi della disciplina vengono composte dalle Segreterie, sentiti i Docenti della materia, ripartendo in modo equo e indifferenziato gli studenti aventi obbligo. Gli elenchi delle classi vengono affissi all'albo entro il 30 novembre. Tutti gli studenti regolarmente iscritti hanno l'obbligo di concordare con il docente entro e non oltre quindici giorni dall'avvio delle lezioni il proprio orario di lezione.
4. La richiesta di cambio di docente, adeguatamente motivata, deve essere indirizzata al Direttore entro e non oltre trenta giorni dall'avvio delle lezioni della specifica disciplina, redatta dallo studente interessato o, in caso di minore, da uno dei suoi genitori; ferma restando la necessità del parere positivo dei docenti interessati e dell'equilibrio numerico nella composizione delle classi, è facoltà della Direzione valutare ed eventualmente accogliere tale richiesta.
5. Per una più efficiente organizzazione interna della classe il docente costituirà i gruppi con studenti

iscritti ad ordinamenti diversi, fermo restando l'assolvimento dell'obbligo di frequenza previsto dalle normative in vigore e dal presente regolamento.

6. Secondo necessità potrà essere prevista la collaborazione con strumentisti esterni a contratto per il completamento dell'organico richiesto per lo svolgimento degli esami.

Art. 5 – Musica d'insieme per strumenti a fiato

1. Il corso si articola in 27 ore di lezione per annualità. La frequenza è, per gli studenti delle Scuole degli strumenti a fiato, obbligatoria per due annualità.
Al termine dell'anno accademico il docente esprime una valutazione di profitto in decimi; tale valutazione non comporta la ripetizione delle annualità previste.
L'obbligo di frequenza è assolto al raggiungimento del 70% di ore di frequenza, così come riportato dal registro del docente, tranne il caso di documentati motivi di giustificazione.
In presenza di un numero di allievi superiore alle necessità connesse con la programmazione didattica dell'Istituto, il docente in accordo con la Direzione, potrà prevedere la frequenza secondo il criterio della rotazione o, in taluni casi, anche l'esonero per la prima annualità.
2. Lo studente può presentare alla Direzione motivata richiesta di esonero, redatta su apposito modulo, entro e non oltre 15 giorni all'avvio delle lezioni della specifica disciplina. La valutazione di tale richiesta è esclusiva facoltà della Direzione.
3. Per una più efficiente organizzazione interna della classe il docente costituirà i gruppi con studenti iscritti ad ordinamenti diversi, fermo restando l'assolvimento dell'obbligo di frequenza previsto dalle normative in vigore e dal presente regolamento.

Art. 6 – Quartetto

1. La costituzione del gruppo strumentale (2 violini, viola e violoncello) è prioritaria nell'articolazione dell'orario di lezione, che quindi potrà subire variazioni in relazione al numero e alla tipologia di studenti inseriti nella classe. Sarà a cura del docente l'organizzazione della lezione riguardo la trattazione degli argomenti oggetto dell'esame finale del corso.
Al termine dell'anno accademico il docente esprime una valutazione di profitto in decimi; tale valutazione tiene conto tanto dell'assiduità nella frequenza delle lezioni quanto del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di studio.
2. Per una più efficiente organizzazione interna della classe il docente costituirà i gruppi con studenti iscritti ad ordinamenti diversi, fermo restando l'assolvimento dell'obbligo di frequenza previsto dalle normative in vigore.
3. Secondo necessità potrà essere prevista la collaborazione con strumentisti esterni a contratto per il completamento dell'organico richiesto per lo svolgimento degli esami.

Art. 7 – Riconoscimenti attività interne al Conservatorio

1. L'attività didattica, come richiamato dall'art. 1 comma 2 dello Statuto, è da ritenersi direttamente correlata all'attività di produzione artistica. Ciascuna classe deve perciò impegnarsi nella realizzazione di programmi concertistici autonomamente o in collaborazione con altre realtà formative e artistiche tanto interne quanto esterne al Conservatorio - nel quadro dei saggi di classe, dei saggi finali e di altre manifestazioni concertistiche anche esterne, perseguendo gli obiettivi artistici che il livello curricolare e di preparazione della classe stessa in quel momento rende possibili.
2. Tenuto conto del comma 1 del presente articolo, tutti gli studenti sono tenuti a prendere parte alle prove, ai concerti e a ogni altra manifestazione connessa alle attività di produzione artistica programmata dal Conservatorio.
3. Il Conservatorio prevede il riconoscimento della partecipazione ad attività interne di produzione del

Conservatorio; il Direttore, considerate le ore effettuate nei giorni di prova e l'impegno temporale relativo al concerto, valuterà sia un parziale esonero dalla frequenza della discipline di insieme, che un'eventuale esonero dell'intera annualità.

4. Sarà cura della Direzione determinare, in base all'attività svolta (orchestrare, corale o di musica d'insieme), in quale corso prevedere l'esonero.
5. Il corso di Quartetto è escluso dagli esoneri previsti dal presente articolo.
6. Il presente articolo si applica anche ai corsi di base e propedeutici.